







IL GREEN PASS PER L'ATTIVITA' SPORTIVA - AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.L. N°1 DEL 7 GENNAIO 2022 aggiornato al 11/01/2022

Nota Bene:

STRUTTURE SPORTIVE: si intendono palestre, piscine, centri sportivi, danza, karate etc. sia all'aperto che al chiuso.

MASCHERINE CHIRURGICHE: si possono usare per il normale accesso alle Strutture Sportive (non durante eventi o competizioni sportive).

MASCHERINE FFP2: necessarie in occasioni di eventi e competizione sportive sia al chiuso che all'aperto.

--> https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUALI: Si intende l'attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto. --> FAQ 3) https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

LINK Linee Guida Dipartimento Sport: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-10-gennaio-2022/

OGGETTO	DATA ENTRATA IN VIGORE	TIPOLOGIA GREEN PASS	ZONA
ATTIVITA' SPORTIVE AL CHIUSO in STRUTTURE SPORTIVE	10-gen-22	RAFFORZATO	BIANCA
		RAFFORZATO	GIALLA
		RAFFORZATO	ARANCIONE
		RAFFORZATO	ROSSA
ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUALI ALL'APERTO in STRUTTURE SPORTIVE Atletica, Tennis, Padel, ed altre attività svolte anche in più persone, ma senza contatto tra di loro.	10-gen-22	NO GREEN PASS Ma rimane esclusa la possibilità di utilizzo delle aree interne della Struttura senza Green Pass RAFFORZATO.	BIANCA
			GIALLA
			ARANCIONE
		La certificazione verde non è comunque richiesta per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto, nè per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive. (Faq 24 e 26)	ROSSA
ATTIVITA' SPORTIVE di SQUADRA e CONTATTO all'APERTO in STRUTTURE SPORTIVE	10-gen-22	RAFFORZATO	BIANCA
		RAFFORZATO	GIALLA
		RAFFORZATO	ARANCIONE
		RAFFORZATO	ROSSA
STRUTTURE SPORTIVE Spogliatoi Esterni Accesso agli spogliatoi per chi pratica attività sportiva sia al CHIUSO che all'APERTO	10-gen-22	RAFFORZATO	BIANCA
		RAFFORZATO	GIALLA
		RAFFORZATO	ARANCIONE
		RAFFORZATO	ROSSA
STRUTTURE SPORTIVE Accompagnatori Minori/Disabili Accesso agli spogliatoi per accompagnatori	10-gen-22	NO GREEN PASS ma possono stare in struttura solo per il tempo strettamente necessario all'assistenza diretta.	TUTTE LE ZONE
STRUTTURE SPORTIVE LAVORATORI Accesso alle strutture sportive di lavoratori e volontari (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori ert)	già in vigore	BASE	BIANCA
		BASE	GIALLA
		BASE	ARANCIONE
		BASE	ROSSA
STRUTTURE SPORTIVE LAVORATORI Over 50 Accesso alle strutture sportive di lavoratori e volontari OVER 50 (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori etc)	15-feb-22	RAFFORZATO	BIANCA
		RAFFORZATO	GIALLA
		RAFFORZATO	ARANCIONE
		RAFFORZATO	ROSSA

RIFERIMENTI:

ATTIVITA' SPORTIVA INDIVIDUALE ALL'APERTO → Tennis, Padel, Atletica e simili

Come da dettagliata risposta del Dipartimento Sport:

"Non è richiesto il possesso di Certificazione Verde

– quindi né BASE né RAFFORZATA – per la pratica di
attività sportive individuali (ovvero non di squadra o
di contatto), svolte all'aperto anche presso centri e
circoli sportivi"

Rimane **esclusa la possibilità** di usare **docce**, **spogliatoi** o altre **aree interne** della Struttura **senza Green Pass RAFFORZATO.**

3. Cosa si intende per "attività svolta in forma individuale"?

Si intende l'attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/fag/

Da: emergenzacovid sport

emergenzacovid.sport@governo.it

Oggetto: Emergenza COVID-chiarimenti su vostre FAQ

del 2/1/2022

Data: 11 gen 2022, 10:51:28 A: Amministrazio

amministrazior

Gentilissimi.

avendo ricevuto numerosissime email con richieste di chiarimento, rappresentiamo, in sintesi, quanto seque:

Con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022. n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall'obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.

Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2. lettere a). b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde "rafforzata").

Per i lavoratori (e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) non soggetti all'obbligo vaccinale rimane in vigore il possesso della certificazione verde "base".

In relazione alle recenti disposizioni per l'attività motoria e sportiva, si rimanda all'Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:

- lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato fino al 31 marzo 2022;
- l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata, di cui all'art. 9, comma 2. lettere a). b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021. n. 52, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport):
- pubblicate dal Dipartimento per lo sport);

 inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di cui all'art. 9. comma 2. lettere a). b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021. n. 52 potranno accedere a:
 - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l'uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,
 - palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all'aperto che al chiuso;
 - 3. attività sportive di squadra e di contatto, anche all'aperto;
 - l'uso di spogliatoi e docce (ad esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità che li assistono all'interno degli stessi).

Sono escluse dall'obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Di contro, non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto), svolte all'aperto anche presso centri e circoli sportivi.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Inoltre, si rappresenta che il possesso della certificazione verde rafforzata è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale, di età superiore ai 12 anni e non esenti da obbligo vaccinale, che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

Vi informiamo, infine, che sono state aggiornate le linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive, le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere e le FAQ presenti sul sito del Dipartimento.

Nell'eventualità che non trovaste risposta a quanto da voi richiesto, né in questa email, né nelle FAQ o linee guida aggiornate, potete rispondere alla presente mail, indicando in maniera chiara e concisa il vostro quesito.

Cercheremo di fornirvi un riscontro nel più breve tempo possibile. Le richieste non attinenti alle strette competenze del Dipartimento per lo sport non saranno prese in carico.

Si segnala che in materia sanitaria, ad esempio relative a quarantene, certificazioni e ingresso dall'estero di atleti, è competente il Ministero della salute.

Cordiali saluti




Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 - Roma www.sport.governo.it

MASCHERINE CHIRURGICHE o FFP2?

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Sebbene sia raccomandato l'utilizzo delle mascherine FFP2, raccomandazione che avalliamo, le mascherine chirurgiche devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore (Vedi Linee Guida Dipartimento Sport.

→ IMPORTANTE: Qualora nella Struttura Sportiva si stia svolgendo un evento/competizione sportiva, sia al chiuso che all'aperto, è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2



DIPARTIMENTO SPORT – LINEE GUIDA

Aggiornate → https://www.sport.governo.it/media/3233/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-10-gennaio-2022.pdf

Altro Link Utile Dipartimento Sport

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-10-gennaio-2022/

